

Bonus mamme: l'INPS spiega come ottenere l'esonero

di [Federico Gavioli](#)

Publicato il 21 Febbraio 2024

La legge di bilancio 2024 lancia il bonus mamme. Vediamo come gestire in pratica l'esonero contributivo destinato alle lavoratrici con almeno 2 figli a carico nel 2024.

La legge di Bilancio 2024 ha previsto il cosiddetto **Bonus mamme: l'esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli**. Per il 2024, **in via sperimentale**, il bonus è attribuito **anche in presenza di due figli**. L'agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche; l'INPS ha finalmente fornito le prime istruzioni applicative per il datore di lavoro. L'[INPS](#) detta le **istruzioni operative e contabili** per l'applicazione dell'agevolazione fornendo anche numerosi esempi esemplificativi di ipotesi specifiche.

Bonus mamme: la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2024

L'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n.213, cd. legge Bilancio 2024, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero totale della contribuzione previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuta dalle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Il riferimento è alle

donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato. Tale decontribuzione è riconosciuta, in via sperimentale, per i periodi di paga relativi all'anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo



indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Possano accedere al beneficio in trattazione le madri

lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

con tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo oppure

con due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (in via sperimentale);

per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 nel caso suddetto di madri con almeno tre figli e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nel caso suddetto di madri con due figli

nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

ATTENZIONE: Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico; l'esonero introdotto, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Lavoratrici che possono accedere all'esonero

La circolare dell'INPS evidenzia che la **realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio** (o successivo) e la **verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio** (o successivo), non producendosi alcuna **decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare** o, ancora, nelle ipotesi di non

convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. Allo stesso modo l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni. Il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio. Nel caso in cui sia soddisfatto il **requisito dell'essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** (ai fini della riduzione contributiva o il requisito dell'essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (ai fini della riduzione contributiva), **l'esonero** in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, **spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.**

Esempi di alcune casistiche presenti nella circolare dell'INPS

- Lavoratrice che alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- Lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- Lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- Lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- Lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto, come previsto dall'articolo 41, comma 1, del

decreto legislativo n. 81/2015, deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato. La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Misura dell'esonero contributivo per le mamme

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.** La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (euro 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (euro 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Condizioni di spettanza dell'esonero

La **misura agevolativa** in trattazione si applica **sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato**, sia instaurati che instaurandi, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

- la lavoratrice sia madre di tre o più figli;
- il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni).

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni). La riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento.

ATTENZIONE: Il diritto alla fruizione dell'agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

L'esonero in argomento in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, **non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.**

Coordinamento con altre agevolazioni

La circolare dell'INPS evidenzia che , con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, precisa ulteriormente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge.

Istruzioni operative

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, **le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.** I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l'esonero. La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all'Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l'affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero. Resta fermo che, **qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.** Sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale istituzionale www.inps.it con pubblicazione di apposito messaggio. Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei

codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell'apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Fonte: [Circolare INPS n. 27, del 31 gennaio 2024](#).

NdR: potrebbe interessarti anche...[Bonus mamme: l'INPS dà il via libera all'esonero contributivo](#)

Federico Gavioli Mercoledì 21 febbraio 2024